

PRESIDENZA GIUNTA REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO "ISTITUZIONALE"

Direzione Affari Giuridici e Legislativi

SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Osservatorio legislativo interregionale
Roma 5- 6 dicembre 2003

Dott.ssa Ornella Guglielmino

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

SENTENZA N.323 del (GU n.44 del 5 novembre 2003)

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Materia: - Edilizia e urbanistica - Istituzione del registro tecnico-urbanistico dei fabbricati - Nomina del tecnico incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro

Limiti violati:, Articoli 3, primo comma; 42, secondo comma; 97, primo comma; 117, secondo comma, lettera l) «ordinamento civile», e terzo comma della Costituzione ed i principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Ricorrente/i: Stato

Oggetto del ricorso: Legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, (Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità), articoli 2,4, 5, commi 2 e 3, 7 e 8

Esito del giudizio: Inammissibilità dell'intervento di terzi. Inammissibilità della questione con riferimento ad articoli non impugnati nella delibera di proposizione del ricorso. Accoglimento della questione con riferimento agli articoli oggetto della delibera

Annotazioni: Il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 42, secondo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l) e terzo, della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso gli articoli 2, 4, 5, commi 2 e 3, 7 e 8 della legge Regione Campania 22 ottobre 2002 n. 27 (Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità). Il ricorrente premette che la legge oggetto di censura prevede, all'articolo 1, che " per ogni fabbricato, pubblico o privato, sia istituito un registro", per la cui tenuta ed aggiornamento, secondo quanto previsto dall'articolo 2, il proprietario del fabbricato deve costituire un rapporto di lavoro autonomo con un tecnico, definito «tecnico incaricato», appartenente a determinate categorie professionali; che, ai sensi del successivo articolo 3, della nomina di questo deve essere data comunicazione alla amministrazione comunale competente per territorio alla quale deve essere altresì inviata annualmente una «scheda di sintesi del contenuto del registro e degli allegati». L'articolo 4 indica i compiti che il tecnico incaricato deve svolgere, mentre l'articolo 5 commina sanzioni in caso di violazione delle norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4; l'articolo 7 prevede l'obbligo a carico dell'ufficiale rogante di verificare, in caso di

«trasferimento di diritto reale sul fabbricato o parte di esso», l'esistenza del registro e la nomina del tecnico incaricato, dando comunicazione al comune interessato se la verifica è negativa. L'articolo 8 attribuisce, infine, alla Giunta regionale il compito di approvare, «sentiti gli ordini ed i collegi professionali tecnici», il regolamento attuativo della legge, nel quale saranno, fra l'altro, specificate le tariffe concordate con i rappresentanti dei richiamati ordini e collegi professionali. Così sintetizzato il contenuto della legge, il ricorrente ritiene che essa contrasti con i menzionati parametri costituzionali. In particolare, le norme impugnate altererebbero la disciplina codicistica in tema di rapporti contrattuali e diritti reali, incidendo, altresì, sulle disposizioni statali in materia di beni pubblici e causando, inoltre, disuguaglianze e turbative all'andamento dell'attività amministrativa. Il ricorrente, pur non negando che la raccolta di documentazione su ciascun fabbricato possa rispondere ad un interesse sia della generalità che dei singoli proprietari, esclude che rientri nella competenza del legislatore regionale imporre l'obbligo di stipulare contratti, prevederne il contenuto, introdurre doveri a carico del notaio e dell'ufficiale rogante, nonché porre limitazioni al regime di utilizzazione e circolazione dei beni. Le disposizioni impugnate - ad avviso dell'Avvocatura - neppure potrebbero trovare un loro fondamento costituzionale nella competenza regionale concorrente in materia di «governo del territorio», potendo questa essere esercitata solo entro limiti posti dalla legge dello Stato, cui è affidato il compito di temperare le esigenze del «governo del territorio» con quelle della autonomia privata e del diritto di proprietà. Conclude il ricorrente osservando che l'obiettivo della «pubblica e privata incolumità» è d'altro canto perseguito, almeno in via prioritaria, dallo Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.-

Ad avviso della resistente, Regione Campania, le norme censurate non violerebbero la competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile», avendo la stessa Corte riconosciuto, ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, come anche in tale materia vi sia spazio per interventi legislativi regionali, ove questi siano - come nella specie - in stretta connessione con materie di competenza regionale e rispondano al criterio di ragionevolezza. La legge regionale impugnata, d'altro canto, non disciplinerebbe il contenuto del rapporto tra proprietario del fabbricato e tecnico incaricato, ma riguarderebbe l'istituzione del registro dei fabbricati, sicuramente inerente la materia urbanistico-edilizia, di esclusiva competenza regionale. Peraltro, se anche si ritenesse l'intervento legislativo censurato riconducibile alla materia del «governo del territorio», oggetto di potestà legislativa concorrente, nondimeno esso dovrebbe ritenersi legittimo, rientrando nelle competenze della regione in siffatta materia la previsione, in considerazione delle peculiarità geomorfologiche del proprio territorio e della precarietà della situazione edilizia ivi riscontrabile, nel rispetto dei

principi fondamentali fissati dalla legge statale, di una disciplina più rigorosa di quella generale, che contempra la istituzione del registro dei fabbricati e le norme relative alla sua tenuta ed alle informazioni che esso deve riportare. Tale più rigorosa disciplina, in quanto giustificata dalla esigenza di tutelare la sicurezza pubblica e privata, non si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, il quale certo non impedisce che situazioni diverse siano diversamente regolate, in ragione della specificità delle condizioni che determinano l'intervento legislativo. Dovrebbe infine escludersi - ad avviso ancora della Regione Campania - che la normativa impugnata rientri nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dovendo questa intendersi riferita, secondo l'indirizzo interpretativo della Corte costituzionale, al solo settore relativo alle misure riguardanti la prevenzione dei reati ed il mantenimento dell'ordine pubblico.

Successivamente, con unico atto, sono intervenuti nel giudizio prima, l'Associazione Proprietari Utenti (APU), Federazione di Napoli, ed il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari (SUNIA), svolgendo argomentazioni in ordine alla ammissibilità del proprio intervento e concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione di legittimità costituzionale e poi la Confedilizia, motivando l'ammissibilità del proprio intervento e concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

In ordine a detti interventi la Corte, preliminarmente, dichiara l'inammissibilità degli stessi considerato che, secondo la sua costante giurisprudenza nei processi costituzionali in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione (ex multis sentenze n. 49 del 2003 e n. 510 del 2002).

Sempre in via preliminare, la Corte dichiara la inammissibilità del ricorso nella parte relativa alla impugnazione degli articoli 2 e 7 della legge Regione Campania n. 27 del 2002. La delibera di impugnazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 dicembre 2002, richiama, infatti, recependone integralmente il contenuto, la proposta del Ministro per gli affari regionali nella quale le censure di illegittimità costituzionale sono inequivocamente riferite ai soli articoli 4, 5, commi 2 e 3, e 8 della legge. La delibera stessa è pertanto inidonea - secondo la giurisprudenza della Corte - a fondare il ricorso governativo con riferimento alle norme, in essa non menzionate, di cui agli articoli 2 e 7 della legge.

Nel merito, la Corte dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale. Precisamente l'articolo 1 della legge Regione Campania n. 27 del 2002, istituisce, a fini di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, «il registro storico-tecnico-urbanistico di ogni fabbricato pubblico e privato, ubicato sul territorio regionale, nel quale è dichiarato

lo stato di conservazione e di manutenzione del fabbricato stesso e delle aree e manufatti di pertinenza». Il successivo articolo 2 dispone che «per la tenuta e l'aggiornamento periodico del registro, di cui all'articolo 1» ciascun condominio o unico proprietario debba nominare «un tecnico - denominato tecnico incaricato - ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito edile, nel rispetto delle competenze proprie di categoria». Il successivo articolo 3 riguarda le modalità di tenuta del registro e l'obbligo di comunicazione al comune della relativa scheda di sintesi entro il 31 dicembre di ogni anno, mentre l'articolo 4 della legge - oggetto di censura - elenca in maniera dettagliata i compiti del tecnico incaricato previsto dall'articolo 2, disponendo che questi innanzitutto rediga «una relazione sulle condizioni statiche del fabbricato, sulle condizioni geologico-tecniche del sottosuolo, sulla sua storicità dalla realizzazione all'attualità, contenente tutte le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1» e cioè quelle riguardanti «la sicurezza, la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, di smaltimento acque, geologica del sottosuolo, autorizzativa, l'esistenza di vincoli, con le modificazioni e gli adeguamenti intervenuti nel tempo». Dispone ancora lo stesso articolo 4 che il tecnico incaricato debba successivamente controllare ed annotare sul registro del fabbricato «l'esecuzione di ogni lavoro di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, mutamento di destinazione d'uso sull'intero fabbricato, o su parte di esso, con funzione di mera sorveglianza» e che inoltre debba comunicare, entro quarantotto ore dall'inizio, al condominio ed al comune «ogni intervento che compromette la sicurezza geo-statica del fabbricato» ed «alla competente Soprintendenza ai beni architettonici, per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demo-etno-antropologico, l'esecuzione di ogni intervento che interessa l'aspetto esteriore del fabbricato e delle aree e manufatti di pertinenza sottoposti a vincolo». Ora, se nessun dubbio può sussistere, secondo la Corte, riguardo alla doverosità della tutela della pubblica e privata incolumità, che rappresenta lo scopo dichiarato della legge, ed al conseguente obbligo di collaborazione che per la realizzazione di tale finalità può essere imposto ai proprietari degli edifici, non è, neppure, contestabile che la previsione di siffatto obbligo e dei conseguenti oneri economici deve essere compatibile con il principio di ragionevolezza e proporzionalità e che le relative modalità di attuazione debbono essere adeguate allo scopo perseguito dal legislatore- Passando all'esame delle norme impugnate, in primo luogo, la Corte osserva che i compiti attribuiti al tecnico incaricato sono tali da richiedere, per la loro ampiezza ed eterogeneità, la nomina non già di «un tecnico incaricato» (come disposto dall'articolo 2 della legge), bensì di una pluralità di professionisti abilitati, secondo i rispettivi ordinamenti professionali, ad effettuare le indagini e a fornire i dati richiesti dagli articoli 3 e 4 della legge. Con la conseguenza che, anche a prescindere dall'entità degli oneri economici imposti indistintamente a tutti i proprietari dei fabbricati e, quindi, anche a quelli di più modeste

condizioni economiche, la disciplina legislativa finisce per risultare, nel raccordo dell'articolo 2 con l'articolo 4 della legge, intimamente contraddittoria e, quindi, irragionevole. Sempre sotto quest'ultimo aspetto, non può omettersi di considerare che una parte considerevole delle informazioni richieste al tecnico sono già in possesso delle amministrazioni comunali nel cui territorio ciascun fabbricato è ubicato (si pensi ai dati relativi alla «situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale» di immobili costruiti o ristrutturati nel rispetto delle norme urbanistiche pro tempore vigenti, previo rilascio dei necessari provvedimenti autorizzatori o concessori), ed alcune di esse (quelle, ad esempio, riguardanti la esistenza di vincoli o relative alla «storicità del fabbricato dalla realizzazione all'attualità») non possono ritenersi strettamente connesse allo scopo perseguito dal legislatore e sono tali da risultare (specie per gli edifici di epoca risalente) di difficile acquisizione. A proposito degli obblighi di controllo e di comunicazione previsti dall'articolo 4 risultano, poi secondo la Consulta, manifeste sia la genericità e l'indeterminatezza del controllo e della mera sorveglianza, sia l'estraneità della prevista comunicazione alla Soprintendenza, in quanto relativa soltanto all'aspetto esteriore del fabbricato, rispetto allo scopo di tutela della pubblica e privata incolumità che il legislatore intende perseguire. Alla stregua delle considerazioni che precedono la norma impugnata risulta perciò lesiva dell'articolo 3 Cost., sotto il profilo del generale canone di ragionevolezza, e dell'articolo 97 Cost., in relazione al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. L'accoglimento della censura relativa all'articolo 4 - che di fatto rende privi di contenuto gli obblighi di tenuta e di aggiornamento periodico del registro previsto dall'articolo 1 della legge - non può non riflettersi, rendendole irragionevoli, anche sulle sanzioni previste dall'articolo 5, commi 2 e 3, per la violazione dei suddetti obblighi. E ad identica conclusione deve pervenirsi riguardo all'articolo 8, che demanda ad un regolamento attuativo la normativa di dettaglio, oltretutto prevedendo - con disposizione di dubbia ragionevolezza intrinseca - che sia la Regione, pur priva di qualsiasi potere di rappresentanza dei proprietari di fabbricati, a concordare «con i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali tecnici di cui al comma 1» le tariffe da applicare ai proprietari stessi per le prestazioni finalizzate alla redazione del registro.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

SENTENZA N. 324 del 15/29 ottobre 2003 (GU n. 44 del 5-11-2003)

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Materia: Comunicazione ed emittenza radiotelevisiva

Limiti violati: Articoli 117, terzo comma (ordinamento della comunicazione) e 118 della Costituzione; legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e televisivo) integrata dalla successiva legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive) e parzialmente modificata dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), articolo 8, primo comma, lettere a) e c).

Ricorrente/i: Stato

Oggetto: - Legge Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM) articoli 11, comma 3, lettera i).

Esito: Accoglimento

Annotazioni: Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso l'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) perché invasiva della competenza legislativa regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione. La disposizione censurata stabilisce che la Giunta regionale, in mancanza di un «atto legislativo» del Consiglio regionale e fino alla approvazione di «una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania», disciplini con regolamento «la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari». Il Governo ricorrente, pur riconoscendo che il terzo comma del nuovo articolo 117 della Costituzione prevede una competenza legislativa concorrente fra Stato e Regione in tema di «ordinamento della comunicazione», deduce dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi

delle telecomunicazioni e televisivo) l'esistenza di un principio fondamentale in base al quale «la localizzazione e l'attribuzione dei siti» sarebbe riservata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, «che provvede sentite le Regioni». Da ciò la richiesta della dichiarazione di illegittimità della norma regionale impugnata.

La questione, secondo la Corte, è fondata.

L'Avvocatura dello Stato ritiene incostituzionale la norma impugnata sulla base di una lettura solo parziale della legislazione vigente in materia. Infatti la legge n. 249 del 1997, invocata dalla difesa erariale quale fonte dei principi fondamentali della materia «ordinamento della comunicazione», integrata dalla successiva legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive) prevede un potere consultivo delle Regioni nella elaborazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Questo assetto normativo è stato successivamente modificato ed integrato nel senso di un parziale ampliamento del ruolo delle Regioni nella materia.

Infatti la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), all'articolo 8, primo comma, lettere a) e c), attribuisce esplicitamente alla competenza delle Regioni – seppur «nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti» - in particolare «l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti di radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 ...», nonché «le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo in conformità a criteri di semplificazione amministrativa ...». Al tempo stesso, il quarto comma dell'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n.36, riconosce alle Regioni un potere di definire «le competenze che spettano alle Province e ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249», nelle diverse materie di cui al primo comma del medesimo articolo 8. A sua volta, il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi), convertito con modificazioni in legge dall'articolo 1 della legge 20 marzo 2001, n. 66, prevede all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, alcuni poteri pianificatori di Regioni e comuni in tema di localizzazione dei siti degli impianti di radiodiffusione e di installazione degli impianti di telefonia mobile, in attesa dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

Questo esplicito riconoscimento, già nella legislazione statale vigente prima della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, di poteri - seppur limitati e parziali - delle Regioni e degli enti locali in tema di determinazione della localizzazione dei siti di trasmissione, trova conferma, secondo la Corte, anche nei piani di assegnazione dei diversi tipi di frequenze adottati dalla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. *Tali piani, infatti, non solo fanno riferimento all'integrazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad opera delle norme successive, ma prevedono espressamente la possibilità che i siti individuati nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze possano subire variazioni «a seguito di segnalazioni da parte delle Regioni successive all'adozione del Piano» e disciplinano in termini specifici la sostituzione dei siti individuati nel Piano con «siti equivalenti»* (si veda, in particolare, la delibera n. 249/2002/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). In conclusione, secondo la Corte, già nella legislazione precedente la riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, risultava espressamente riconosciuto un ruolo, per quanto limitato, delle Regioni in tema di localizzazione dei siti degli impianti di comunicazione. Tale ruolo è oggi ancor più innegabile sulla base dell'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevede fra le materie di legislazione concorrente, non soltanto il «governo del territorio» e la «tutela della salute», ma anche l'«ordinamento della comunicazione». Conseguentemente, non può escludersi una competenza della legge regionale in materia, che si rivolga alla disciplina di quegli aspetti della localizzazione e dell'attribuzione dei siti di trasmissione che esulino da ciò che risponde propriamente a quelle esigenze unitarie alla cui tutela sono preordinate le competenze legislative dello Stato nonché le funzioni affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Non può peraltro sfuggire che la disposizione impugnata, attribuisce l'esercizio di questa competenza, «se il Consiglio non provvede con proprio atto legislativo», ad un regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, «sentita la Commissione consiliare competente», regolamento che resterà in vigore «fino a quando il Consiglio regionale non approva una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania». **Una previsione del genere contrasta anzitutto con la mancanza di una nuova disciplina statutaria relativa al potere regolamentare delle Regioni, in particolare in quanto esso è attribuito alla Giunta regionale, secondo quanto questa Corte ha già affermato (sentenza n. 313 del 2003).** Inoltre, nella disposizione impugnata l'esercizio del potere regolamentare, in funzione «suppletiva» del mancato esercizio del potere legislativo, viene meramente autorizzato dalla legge regionale, che peraltro non delimita o indirizza in alcun modo il suddetto potere regolamentare. E ciò malgrado che l'ambito oggettivo in cui tale potere regolamentare sarebbe chiamato ad incidere, in termini di assoluta fungibilità rispetto alla fonte legislativa regionale, risulti caratterizzato

da riserve di legge che la Costituzione stabilisce per l'allocazione e la distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo (articolo 118, secondo comma, della Costituzione), nonché per discipline che incidano su alcune rilevanti situazioni soggettive (diritto all'informazione, attività di impresa).

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

SENTENZA n. 326 del 16/30 ottobre 2003 (GU n. 44 del 5 novembre 2003)

Giudizio: Conflitto di attribuzione

Materia: Caccia

Limiti violati: articoli 24, 117, 127 primo comma e 134 della Costituzione

Ricorrente/i: Regione Emilia-Romagna

Oggetto del ricorso: Ordinanza emessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, n. 90 del 15 gennaio 2003. Sospensione di delibere di approvazione del calendario venatorio.

Esito: Improponibilità di censure relative al modo di esercizio della giurisdizione. Inammissibilità del conflitto.

Annotazioni La Regione Emilia - Romagna propone conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all'Ordinanza emessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, n. 90 del 15 gennaio 2003, con la quale, «tenuto conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 536 del 2002», è stato respinto l'appello avverso l'ordinanza di sospensione delle delibere di approvazione del calendario venatorio dal Tribunale amministrativo regionale Emilia - Romagna costituenti, secondo la ricorrente, mera esecuzione e riproduzione dei contenuti delle leggi regionali n. 14 del 12 luglio 2002 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale), n. 15 del 12 luglio 2002 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria») e n. 22 del 20 settembre 2002 (Integrazione della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15), relativi, in particolare, alla caccia in deroga e alla caccia di selezione agli ungulati. Secondo la ricorrente, il Consiglio di Stato, con la su menzionata decisione, sia pure assunta in sede cautelare, avrebbe esteso la dichiarazione di incostituzionalità di una legge regionale ad una legge di un'altra regione ed avrebbe ritenuto illegittima la legge regionale in assenza di una pronuncia della Corte costituzionale, violando in tal modo lo status riconosciuto alla regione e il diritto di questa di difendere le proprie leggi dinanzi alla Corte costituzionale. La richiamata ordinanza del Consiglio di Stato avrebbe altresì sospeso provvedimenti amministrativi costituenti mera ripetizione di disposizioni legislative, per vizi di illegittimità attribuiti alle leggi regionali, pur in assenza dell'impugnazione di queste dinanzi alla Corte costituzionale, producendo in sostanza l'effetto della sospensione delle leggi regionali. La regione lamenta pertanto la violazione degli artt. 24, 117, 127, primo comma, e 134 della Costituzione, chiedendo che sia dichiarato

«che non spetta alla competenza del giudice amministrativo il potere di sospendere atti amministrativi meramente ripetitivi di disposizioni di leggi regionali per vizi di illegittimità imputabili a queste ultime». Il conflitto, secondo la Corte, non è ammissibile. Come costantemente da questa affermato, infatti, gli atti giurisdizionali sono suscettibili di essere posti a base di un conflitto di attribuzione tra Regione e Stato, oltre che tra poteri dello Stato, quando sia contestata radicalmente la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente. Il conflitto è invece inammissibile qualora si risolva in strumento improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, valendo contro gli errori in iudicando di diritto sostanziale o processuale i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni (da ultimo, sentenze n. 276 del 2003 e n. 27 del 1999). Nel caso in esame la Corte anzitutto precisa che, sotto il profilo formale, non v'è stata espressa disapplicazione di leggi regionali ma sospensione delle delibere provinciali del calendario venatorio assunte in base ad esse. Non ricorrono pertanto le condizioni che hanno condotto la Corte, nella sentenza n. 285 del 1990, ad annullare una sentenza della Cassazione con la quale erano state espressamente disapplicate leggi regionali. Sotto il profilo sostanziale occorre sottolineare che il ricorso esperito davanti al Tribunale amministrativo regionale comprende una pluralità di censure, anche riguardanti la violazione di legge regionale e che la decisione del Consiglio di Stato, emessa in appello promosso contro l'ordinanza di sospensione del Tribunale amministrativo regionale, non è motivata esclusivamente con riferimento ai principi espressi nella sentenza n. 536 del 2002 di questa Corte, ma anche in relazione all'esistenza del pregiudizio irreparabile, avendo condiviso quel giudice le considerazioni espresse sul punto in primo grado dal Tribunale amministrativo regionale. D'altra parte, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, la formula utilizzata nell'atto all'origine del conflitto - «tenuto conto dei principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 536 del 2002» - non può essere di per sé intesa come implicante una estensione, di per sé inammissibile, della dichiarazione di incostituzionalità di una legge regionale ad una legge di un'altra regione. Quest'ultima ipotesi si sarebbe verificata qualora il Consiglio di Stato avesse espressamente ritenuto costituzionalmente illegittime le leggi regionali in base alle quali sono state adottate le delibere provinciali, sostituendosi in tal modo al giudizio di questa Corte in violazione dell'art. 134 della Costituzione. In base alle considerazioni esposte, la Corte ritiene il ricorso proposto dalla regione Emilia - Romagna uno strumento atipico di impugnazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato, con la conseguenza che il relativo conflitto viene dichiarato inammissibile, trasformandosi, altrimenti, il giudizio costituzionale in un nuovo grado di giurisdizione avente portata generale che si andrebbe ad aggiungere ai rimedi per far valere

eventuali vizi o errori di giudizio già previsti dall'ordinamento processuale nel quale l'atto di giurisdizione concretamente si iscrive (sentenze n. 276 del 2003 e n. 27 del 1999).

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

SENTENZA N. 329 del 27 ottobre/4 novembre 2003 (GU n. 45 del 12 novembre 2003)

Giudizio: Conflitto di attribuzione

Materia: Sanità pubblica - Attività assistenziali delle Università

Limiti violati: Prospettata violazione del principio di leale collaborazione, con lesione di competenze costituzionalmente garantite alle ricorrenti in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera; decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419)

Ricorrente/i: Regioni Lombardia e Lazio

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Esito: Sopravvenuta normativa in materia, con espansione delle potestà organizzative regionali e riduzione dei poteri statali - Carezza di interesse al ricorso - Inammissibilità dei conflitti.

Annotazioni: Le Regioni ricorrenti Lombardia e Lazio evidenziano preliminarmente che il Governo, nel deliberare in data 17 maggio 2001 il DPCM, emanato il successivo 24 maggio, avrebbe violato il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni «non concedendo concretamente alle Regioni la possibilità di pervenire ad un accordo». Per l'adozione di tale DPCM sarebbe stata seguita la procedura prevista dall'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), la quale all'articolo 8, comma 2, stabilisce che per gli atti di indirizzo e coordinamento (articolo 8, comma 1) «qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta».

Con ciò, ad avviso delle ricorrenti, il Governo sarebbe venuto meno ad una prassi in base alla quale il termine previsto dall'articolo 8 della

legge n. 59 del 1997 decorrerebbe dalla seduta in cui è stata constatata la mancata intesa (nel caso, il 19 aprile 2001), e non già da quella in cui è stato intrapreso l'esame del provvedimento (nel caso, l'8 marzo 2001). La procedura adottata dall'esecutivo, ad avviso delle Regioni Lombardia e Lazio, denoterebbe chiaramente «l'assenza del minimo intento di quest'ultimo di esplorare la possibilità di un accordo»; e ciò contrasterebbe con il principio di leale collaborazione, ai sensi del quale il Governo non potrebbe utilizzare la facoltà di decidere unilateralmente al fine di svuotare di senso la prescrizione dell'intesa, senza verificare effettivamente la possibilità che quest'ultima venga raggiunta. La stessa Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere reso in data 17 maggio 2001, avrebbe manifestato perplessità proprio su alcune delle norme che non avevano ricevuto il consenso delle Regioni.

Le ricorrenti lamentano, altresì, più specificamente, la lesione delle proprie competenze costituzionalmente garantite, in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, da parte degli articoli 1, commi 2 e 4; 2, comma 3, lettera b); 3, commi 1 e 8; 4, commi 3 e 7, lettera f), 10 commi 2 e 6, del medesimo DPCM.

La soluzione dei due conflitti oggetto del giudizio, secondo la Corte, può prescindere dalla valutazione delle censure di merito proposte dalle ricorrenti. Né appare necessaria una specifica valutazione in ordine al rapporto tra l'atto impugnato e il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), che ne costituisce il fondamento.

I ricorsi, infatti, vengono dichiarati inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse.

Le stesse ricorrenti danno conto che successivamente alla adozione del DPCM impugnato, è stato adottato il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405. L'articolo 3, comma 1, di tale decreto, aggiunge il comma 2-bis all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale stabilisce che «non costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis» dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992. La prima di tali disposizioni individua i requisiti cui viene subordinata la costituzione o la conferma in azienda ospedaliera dei presidi ospedalieri da parte delle Regioni, mentre la seconda disposizione concerne i poteri delle Regioni in materia di sperimentazioni gestionali. Dunque, l'effetto dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sopra richiamato è, secondo la Corte, «innegabilmente quello di una espansione delle potestà organizzative riconosciute alle Regioni nella suddetta materia».

Nelle more del giudizio è inoltre intervenuta la legge costituzionale 3/2001, che ha profondamente modificato il riparto delle competenze costituzionali tra lo Stato e le Regioni. Il nuovo articolo 117, terzo comma, della Costituzione, affida alla potestà legislativa concorrente delle Regioni la *materia della tutela della salute*, nell'ambito della quale si colloca senz'altro la disciplina dettata dal decreto impugnato. Pertanto, in tale materia le *“Regioni possono esercitare le proprie competenze legislative approvando una propria disciplina -anche sostitutiva di quella statale - sia pure nel rispetto del limite dei principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato”*. D'altra parte, deve escludersi la possibilità per lo Stato di intervenire in tale materia con atti normativi di rango sublegislativo, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione: e parimenti, è da escludere la permanenza in capo allo Stato del potere di emanare atti di indirizzo e coordinamento in relazione alla materia de qua, anche alla luce di quanto espressamente disposto dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale stabilisce che «nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». È pertanto evidente per la Corte che lo Stato non ha più il potere di emanare un atto quale quello oggetto del giudizio.

In definitiva, nella vicenda in esame - come del resto la Corte ha già riconosciuto nei casi analoghi decisi con le sentenze n. 197 del 2003 e n. 510 del 2002, sia pure rese in occasione di giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale - risulta manifesta la sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti, poiché, da un lato, fino alla data di entrata in vigore della legge di modifica del Titolo V della Costituzione, le norme statali impugnate non risultano aver alcun effetto concretamente invasivo della sfera di attribuzioni regionali, stante la mancata attuazione della disciplina posta dall'atto in contestazione, mentre, dall'altro lato, almeno a partire da tale data le medesime norme possono essere sostituite, nei limiti delle competenze regionali, da una apposita normazione regionale. Né, d'altronde, risultano adottati dalle ricorrenti - che pure riconoscono esplicitamente gli effetti di ampliamento delle loro prerogative dovuti al mutamento del quadro costituzionale delle competenze - argomenti decisivi a sostegno dell'attualità della lesione delle loro attribuzioni costituzionali a seguito della richiamata riforma del Titolo V. È proprio la possibilità per le Regioni di sostituire la disciplina dettata dall'atto impugnato, infatti, a determinare il venir meno dell'interesse a ricorrere, pur dovendosi riconoscere che in forza del principio di continuità tale atto mantiene la propria vigenza nell'ordinamento, sia pure con carattere di cedevolezza rispetto all'eventuale intervento normativo regionale.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO

SENTENZA N.331 del 27 ottobre/7 novembre 2003 (GU n.45 del 12 novembre 2003)

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Materia: Tutela dell'ambiente e della salute - Esposizione a campi elettromagnetici

Limiti violati: articolo 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell'ambiente) e terzo comma (tutela della salute e governo del territorio) della Costituzione, legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

Ricorrente/i: Stato

Oggetto: Legge Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), articolo 3, comma 12, lettera a) e legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12 [Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'articolo 3, comma 12, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4]

Esito: Deposito oltre il previsto termine perentorio - Inammissibilità. Accoglimento della questione nel primo ricorso e non fondatezza nel secondo ricorso

Annotazioni: Con un primo ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), che sostituisce il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione). La disposizione impugnata stabilisce un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze. Ritiene il ricorrente che questa normativa regionale violi la competenza dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed esercitata con la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge

quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), introducendo un «parametro di attenzione» non previsto dalla normativa statale, quale la distanza degli impianti da luoghi particolari.

Con il medesimo ricorso, sono state sollevate ulteriori questioni su altre disposizioni della stessa legge regionale n. 4 del 2002: una legge priva di unitarietà, che interviene sulle più disparate materie. Per ragioni di chiarezza e omogeneità di decisione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 12, della citata legge regionale viene trattata, dalla Corte, separatamente dalle altre, sollevate rispettivamente sull'articolo 1, comma 3, lettera b) - in tema di funzioni attribuite al Corpo forestale regionale - e sull'articolo 1, comma 4 - in tema di cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale - e decise con le sentenze n. 313 e n. 201 del 2003 della Corte.

Con altro ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri propone questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12 [Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'articolo 3, comma 12, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4], il quale sposta al 1° gennaio 2003 il termine per l'applicazione della norma oggetto del precedente ricorso, dettando una disciplina interinale che fa divieto di installazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione «in corrispondenza» degli edifici suddetti. Anche in questo caso, il ricorrente ritiene violata la competenza dello Stato prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, esercitata con la legge quadro n. 36 del 2001.

Preliminarmente, viene dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Lombardia nel giudizio sul ricorso n. 34 del 2002, perché avvenuta con atto depositato oltre il termine – di carattere perentorio (per tutte, da ultimo, sentenza n. 307 del 2003)- di venti giorni dal deposito del ricorso stabilito dall'articolo 23, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - Stante l'identità della materia e dei parametri costituzionali invocati, le due questioni di legittimità costituzionale, concernenti la collocazione sul territorio di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione vengono trattate dalla Corte congiuntamente, per essere decise con unica sentenza.

Il problema posto dai ricorsi in esame consiste nello stabilire il rapporto esistente tra le disposizioni di legislazione regionale e i compiti che, in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, indubbiamente spettano allo Stato in forza delle sue competenze in materia di tutela dell'ambiente, a norma della lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e in materia di

tutela della salute, a norma del terzo comma del medesimo articolo 117.

Su tali competenze si basa la legge quadro 36/2001. Essa contiene «*principi fondamentali diretti a:*

- a) *assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;*
- b) *[...] attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea»;*
- c) *assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio [...]».*

Nell'ambito di tali finalità, la legge quadro affronta specificamente il problema della protezione speciale degli ambienti abitativi, degli ambienti scolastici e dei luoghi adibiti a permanenze prolungate, in vista delle finalità di cui all'articolo 1, lettere b) e c), della legge medesima, prevedendo speciali valori di attenzione [articolo 3, comma 1, lettera c)] - più rigorosi dei generali limiti di esposizione posti a salvaguardia della salute della popolazione in generale [articolo 3, comma 1, lettera b)]. Tali valori di attenzione sono i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerati come valori di immissione, che non devono essere superati nei luoghi suddetti. La normativa in questione, tuttavia, secondo la Corte, *indiscutibilmente incide anche sulla funzione di governo del territorio* la cui disciplina legislativa, in base al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, spetta alle Regioni. Conseguentemente, il numero 1) della lettera d), dell'articolo 3, prevedendo (dopo i limiti di esposizione e i valori di attenzione) gli obiettivi di qualità cui deve tendere il dispiegamento sul territorio della rete di impianti di telecomunicazioni, tra questi comprendendo i «criteri localizzativi», ne affida la determinazione alle leggi regionali, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 36/2001.

Alla stregua del contesto normativo risultante dalle citate disposizioni della legge quadro n. 36 del 2001, *la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, viene ritenuta fondata.*

Per far fronte alle esigenze di protezione ambientale e sanitaria dall'esposizione a campi elettromagnetici, il legislatore statale, con le anzidette norme fondamentali di principio, ha prescelto un criterio basato esclusivamente su limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti, un criterio che è essenzialmente diverso da quello stabilito (sia pure non in alternativa, ma in aggiunta) dalla legge regionale, basato sulla distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione. Né, a giustificare il tipo di intervento della legge lombarda, è sufficiente il richiamo alla competenza regionale in materia di governo

del territorio, che la legge quadro, al numero 1) della lettera d) dell'articolo 3, riconosce quanto a determinazione dei «criteri localizzativi». A tale concetto non possono, infatti, ricondursi divieti come quello in esame, un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così da «criteri di localizzazione» in «limitazioni alla localizzazione», dunque in prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla citata norma della legge n. 36. Questa interpretazione, d'altra parte, non è senza una ragione di ordine generale, corrispondendo a impegni di origine europea e all'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi.

La difesa della Regione Lombardia evoca, a difesa della disposizione impugnata, la sentenza della Corte n. 382 del 1999, che ha escluso l'illegittimità costituzionale di una legge regionale che prescriveva, per la collocazione sul territorio di linee elettriche, distanze di rispetto da aree edificabili con particolari destinazioni, maggiori di quelle stabilite dalla legge dello Stato. Ma da questa pronuncia, a parte la non puntuale coincidenza di materia, non può trarsi in generale il principio della derogabilità in melius (rispetto alla tutela dei valori ambientali), da parte delle Regioni, degli standard posti dallo Stato. La questione allora decisa non si collocava entro un'organica disciplina statale di principio, mentre ora esiste una legge quadro statale che detta una disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull'intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni (cfr. la sentenza n. 307 del 2003, punto 7 del «considerato in diritto»). *In questo contesto, interventi regionali del tipo di quello ritenuto dalla sentenza del 1999 non incostituzionali, in quanto aggiuntivi, devono ritenersi ora incostituzionali, perché l'aggiunta si traduce in una alterazione, quindi in una violazione, dell'equilibrio tracciato dalla legge statale di principio.*

La questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2002, invece, non è fondata. La disciplina impugnata, vietando l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione «in corrispondenza» delle aree «sensibili» che si sono in precedenza dette, non si discosta sostanzialmente, sotto il profilo che qui interessa, da altra disposizione regionale che vieta l'installazione dei medesimi impianti «su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido», ritenuta dalla Corte, con la già citata sentenza 307/2003, (v. il punto 20 del «considerato in diritto»), compatibile con la legge quadro n. 36 del 2001.

"Il divieto in questione, come quello esaminato nella sentenza 307/2003, non eccede l'ambito di un «criterio di localizzazione», sia pure formulato in negativo, la cui determinazione, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge quadro, spetta alle Regioni. Esso, infatti, a differenza di quello contenuto nell'articolo 3, comma 12, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2002, precedentemente esaminato, comporta la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare l'impossibilità della localizzazione stessa".